



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "M. RAELI" NOTO

INDIRIZZI : LICEI: CLASSICO, SCIENTIFICO, SCIENZE UMANE, SCIENZE UMANE CON OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE, ARTISTICO
INDIRIZZI TECNICI: COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO – ITAS
INDIRIZZO PROFESSIONALE: IPSIA

Codice Meccanografico **SRIS016007**

Cod. fisc. **83000570891**

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 VADEMECUM PER I COORDINATORI DI CLASSE

- 1) CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA (REGOLAMENTO DI ISTITUTO E RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DURANTE LA DAD)**
- 2) CRITERI DI VALUTAZIONE DA SEGUIRE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI FINALI**
- 3) CRITERI PER L'AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO PER IL CORRENTE ANNO SCOLASTICO**
- 4) ATTRIBUZIONE E CALCOLO DEL CREDITO**

1) VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA (ESTRATTO DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO)

Ai fini della valutazione del comportamento il Consiglio di classe tiene conto dell'insieme dei comportamenti posti in essere dallo studente durante il corso dell'anno.

La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio e finale deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all'intero anno.

(Art. 22) Attribuzione del voto di condotta

Il Consiglio di classe, per l'attribuzione del voto di condotta, fa riferimento ai seguenti indicatori e descrittori:

VOTO	INDICATORI	DESCRITTORI
10	Comportamento	Eccellente, responsabile e propositivo, serio e scrupoloso.
	Frequenza	Assidua; rispetto degli orari; puntualità nelle giustificazioni.
	Partecipazione	Costantemente attenta, interessata e costruttiva.
	Impegno didattico	Lodevole, completo, autonomo e puntuale.
9	Comportamento	Ottimo, responsabile e propositivo.
	Frequenza	Assidua; rispetto degli orari; puntualità nelle giustificazioni.
	Partecipazione	Attenta, interessata e costruttiva.
	Impegno didattico	Regolare e costante.
8	Comportamento	Buono per responsabilità e collaborazione.
	Frequenza	Regolare. Assenze saltuarie. Uscite anticipate o ritardi saltuari (max5 a.s.).
	Partecipazione	Interessata e costante.
	Impegno didattico	Discreto rispetto delle consegne.
7	Comportamento	Complessivamente corretto e rispettoso.
	Frequenza	Regolare. Assenze saltuarie. Uscite anticipate o ritardi frequenti (max10a.s.) ritardo nelle giustificazioni.
	Partecipazione	Sufficiente.
	Impegno didattico	Sufficiente rispetto delle consegne.
6	Comportamento	Discontinuamente corretto.
	Frequenza	Molto irregolare, ripetuti ritardi e uscite anticipate (oltre 10 a.s.) ritardo nelle giustificazioni.
	Partecipazione	Discontinua, disinteressata e dispersiva.
	Impegno didattico	Scarso rispetto delle consegne, mancanza di autonomia operativa.
5		Mancata consapevolezza della cultura dei valori della cittadinanza e della convivenza civile. Reiterato mancato rispetto dei doveri previsti dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti e del regolamento d'Istituto, ed in particolare in presenza di comportamenti di particolare gravità (fenomeni di violenza, di bullismo, di offesa alla dignità e al rispetto della persona e di vandalismo) per i quali si prevede l'irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica. Mancata dimostrazione di apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento del percorso di crescita e di maturazione personale verso l'acquisizione di una compiuta consapevole cultura dei valori della cittadinanza e della convivenza civile.

Per il corrente anno scolastico, per la valutazione della condotta, si dovrà tener conto anche dei giudizi relativi al periodo della DAD secondo la seguente tabella:

INDICATORI	Livelli conseguiti				
	Non rilevabile	Non conseguito IV	Base III	Intermedio II	Pienamente I
RESPONSABILITA'					
Rispetta la privacy del gruppo classe e dell'ambiente, utilizza con correttezza e riservatezza l'ID di accesso alle videolezioni					
AUTONOMIA					
E' autonomo nello svolgimento delle attività, nella scelta degli strumenti e/o delle informazioni; in tutte le situazioni, anche nuove, è di supporto agli altri					
COMUNICAZIONE E SOCIALIZZAZIONE					
Comunica e socializza esperienze e saperi, esercita l'ascolto attivo, arricchisce e riorganizza le proprie idee					
CITTADINANZA					
Vive le regole come possibilità di esercizio positivo della libertà. Si impegna con dedizione sui temi di valore etico.					

Sarebbe opportuno, per agevolare i lavori in sede di scrutinio finale, che il/la coordinatore/coordinatrice carichi su Argo la proposta di voto di condotta, che verrà discussa e, dopo le eventuali modifiche, approvata dal Consiglio di Classe.

2) CRITERI DI VALUTAZIONE DA SEGUIRE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI FINALI

Per il corrente anno scolastico il Collegio dei Docenti, nella seduta del 19 maggio 2020, ha deliberato (delibera n. 408), per gli scrutini finali la sospensione temporanea della validità dei criteri del PTOF relativi all'ammissione alla classe successiva e all'ammissione agli esami di Stato e la sostituzione di tali criteri con quanto disposto dal Decreto n. 11 del 16/05/2020 (Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l'anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti) e dal Decreto n. 10 del 16/05/2020 (Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020).

Classi non terminali

Decreto n. 11 del 16/05/2020 (Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l'anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti)

Articolo 4

(Scuola secondaria di secondo grado - Valutazione delle classi non terminali)

1. La valutazione degli alunni è condotta ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4 del Regolamento.
2. Il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, utilizzando l'intera scala di valutazione in decimi.
3. Gli alunni della scuola secondaria di secondo grado sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 5 e 6, e all'articolo 14, comma 7 del Regolamento. (i commi 5 e 6 dell'art. 4 del D.P.R. 22 Giugno 2009, n. 122 si riferiscono rispettivamente al voto di comportamento e alla sospensione del giudizio conseguente alle insufficienze in una o più discipline, mentre il comma 7 dell'art. 14 fa riferimento alla validazione dell'anno scolastico mediante verifica del 75% di presenze rispetto al monte ore annuale).
4. Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascun alunno le eventuali valutazioni insufficienti relative a una o più discipline. I voti espressi in decimi, ancorché inferiori a sei, sono riportati nel documento di valutazione finale. **Per l'attribuzione del credito restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 2 del Decreto legislativo.** Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo, con riferimento all'allegato A al Decreto legislativo corrispondente alla classe frequentata nell'anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo all'anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato di cui all'articolo 6, comma 1. La medesima possibilità di integrazione dei crediti è comunque consentita, con le tempistiche e le modalità già descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti dal collegio docenti.
5. Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, il consiglio di classe predispose il **piano di apprendimento individualizzato** di cui all'articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.
6. Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all'alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, perduranti e già opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all'unanimità, può non ammetterlo alla classe successiva.
7. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

Articolo 5

(Particolari disposizioni per la valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali)

1. Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla valutazione sulla base del piano educativo individualizzato, come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l'emergenza epidemiologica. Il piano di apprendimento individualizzato di

cui all'articolo 6, ove necessario, integra il predetto piano educativo individualizzato.

2. Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato.
3. Per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, che siano stati destinatari di specifico piano didattico personalizzato, si applica quanto disposto al comma 2.
4. Il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il piano didattico personalizzato per gli alunni di cui ai commi 2 e 3.

Articolo 6

(Piano di integrazione degli apprendimenti e Piano di apprendimento individualizzato)

1. Per gli alunni ammessi alla classe successiva tranne che nel passaggio alla prima classe della scuola secondaria di primo grado ovvero alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado, in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2 del Decreto legislativo i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe predispongono un piano di apprendimento individualizzato in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale.
2. I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuano, altresì, le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto legge, le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020.
4. Le attività di cui al comma 3 integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e comunque proseguono, se necessarie, per l'intera durata dell'anno scolastico 2020/2021.
5. Ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento sull'autonomia, le attività didattiche di cui al presente articolo sono realizzate attraverso l'organico dell'autonomia, adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa e facendo convergere sul prioritario sostegno agli apprendimenti le iniziative progettuali.
6. Nel caso del trasferimento tra istituzioni scolastiche, il piano di integrazione degli apprendimenti è trasmesso all'istituzione scolastica di iscrizione.

A proposito dei Piani di apprendimento individualizzati, sarebbe opportuno che, per la data degli scrutini, ciascun docente abbia già redatto quelli di propria competenza e li abbia trasmessi al coordinatore di classe che li assemblerà per ciascun studente o studentessa per poi inserirli nell'apposita sezione di del Registro elettronico come comunicazione alla famiglia.

3) CRITERI PER L'AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO PER IL CORRENTE ANNO SCOLASTICO.

Per il corrente anno scolastico l'ammissione agli esami di Stato è regolamentata dal Decreto n. 10 del 16/05/2020 (Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020).

Articolo 3

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 6 del Decreto Legge sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni:
 - a. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del Decreto legislativo, gli studenti iscritti all'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni

scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 2 del medesimo Decreto Legislativo (frequenza per almeno tre quarti del monte ore personalizzato, partecipazione alle prove INVALSI, svolgimento dell'attività di alternanza scuola lavoro, votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline). L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato.

4) ATTRIBUZIONE E CALCOLO DEL CREDITO

I punteggi sono attribuiti, per quanto riguarda le classi terze e quarte sulla base della Tabella A prevista dal D.lgs. n. 62/17 che riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. E' stato specificato che agli studenti e alle studentesse che hanno conseguito una media inferiore al 6 vengano attribuiti 6 punti fatta salva la possibilità di integrarlo, con riferimento all'allegato A al Decreto legislativo corrispondente alla classe frequentata nell'anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo all'anno scolastico 2020/21.

Si riportano di seguito le tabelle per l'attribuzione dei crediti.

Classi terze:

Media dei voti	Fasce di credito	Condizioni per ottenere il massimo di fascia
$M < 6$	6	-----
$M = 6$	7-8	Qualora non ci siano insufficienze
$6 < M \leq 7$	8-9	Se $M \geq 6,50$ e non ci sono insufficienze
$7 < M \leq 8$	9-10	Se $M \geq 7,50$ e non ci sono insufficienze
$8 < M \leq 9$	10-11	Se $M \geq 8,50$ e non ci sono insufficienze
$9 < M \leq 10$	11-12	Se $M \geq 9,10$ e non ci sono insufficienze

Classi quarte:

Media dei voti	Fasce di credito	Condizioni per ottenere il massimo di fascia
$M < 6$	6	-----
$M = 6$	8-9	Qualora non ci siano insufficienze
$6 < M \leq 7$	9-10	Se $M \geq 6,50$ e non ci sono insufficienze
$7 < M \leq 8$	10-11	Se $M \geq 7,50$ e non ci sono insufficienze
$8 < M \leq 9$	11-12	Se $M \geq 8,50$ e non ci sono insufficienze
$9 < M \leq 10$	12-13	Se $M \geq 9,10$ e non ci sono insufficienze

Classi quinte:

Media dei voti	Fasce di credito	Condizioni per ottenere il massimo di fascia
$M < 5$	9-10	Se $M \geq 4,50$
$5 \leq M < 6$	11-12	Se $M \geq 5,50$
$M = 6$	13-14	Qualora non ci siano insufficienze
$6 < M \leq 7$	15-16	Se $M \geq 6,50$ e non ci sono insufficienze
$7 < M \leq 8$	17-18	Se $M \geq 7,50$ e non ci sono insufficienze
$8 < M \leq 9$	19-20	Se $M \geq 8,50$ e non ci sono insufficienze
$9 < M \leq 10$	21-22	Se $M \geq 9,10$ e non ci sono insufficienze

Si riportano infine le tabelle per la conversione del credito degli anni precedenti per le sole classi quinte:

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza

Credito conseguito	Credito convertito ai sensi dell'allegato A al D.Lgs 62/2017	Nuovo credito attribuito per la classe terza
3	7	11
4	8	12
5	9	14
6	10	15
7	11	17
8	12	18

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta

Credito conseguito	Nuovo credito attribuito per la classe quarta
8	12
9	14
10	15
11	17
12	18
13	20